

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3332 del 29/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3433 del 28/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL** (C.F. e P. IVA 04000691206) per l'impianto destinato ad attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL (C.F. e P. IVA 04000691206) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Garibaldi n. 62, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 17/02/2023 (Prot. n. 2318) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico dichiarando che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura e acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento dei coperti e delle aree esterne non utilizzate per le attività produttive e convogliate per gravità a caditoie stradali esterne allo stabilimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3233 del 07/03/2023 (pratica SUAP n. 112/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/40952 e confluito nella **Pratica SINADOC 12201/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3715 del 15/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2023

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al PG/2023/46802, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 10/03/2023.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/53015 del 24/03/2023 ha comunicato agli Enti competenti i pareri attesi al fine di adottare il provvedimento di AUA, conclusivo del procedimento.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2023/84367 del 13/05/2023 ha trasmesso parere favorevole per il rilascio del nulla osta acustico nell'ambito dell'AUA per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/88879 del 22/05/2023 ha specificato i pareri attesi per adottare il provvedimento di AUA, e non ancora pervenuti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7472 del 26/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/92654, ha trasmesso nulla osta urbanistico e parere favorevole per la matrice impatto acustico e per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (sempre ammessi nel rispetto del regolamento del G.I.I.) del Comune di Ozzano dell'Emilia del 26/05/2023 (Prot. n. 10123) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e del punto 4.1.1 della D.G.R. 1053/2003 gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e che le acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne non utilizzate per le attività produttive, non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione espressa allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 756,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1. pari ad € 156,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. per pari ad € 600,00.

Bologna, data di redazione 28/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{11 12}
(*determina firmata digitalmente*)¹³

¹¹ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
Attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica
Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 Parte Quinta del D.Lgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione imballaggi in legno svolta dalla società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI Srl nello stabilimento posto in Comune di Ozzano Emilia, via Emilia n. 187.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n. 2236/09 smi e precisamente:

- punto 4.5 – Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)

Prescrizioni

1. La società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TAGLIO LEGNO

- Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno), complessivo dello stabilimento, non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14 (allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi);

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	Giorni di funzionamento/mese
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo al punto di emissione E1 e dell'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione .

EMISSIONI E2 - E3 - E4 – E5 – E6 – E7

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti
		al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 07/03/2023 al PG/2023/40952).

Pratica Sinadoc 12201/2023

Documento redatto in data 28/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL
Attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica
Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 187-191

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione tecnica di impatto acustico presentata dalla società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL ai sensi della Legge 447/1995, che attesta il rispetto dei limiti della normativa vigente per l'attività di produzione imballaggi industriali in legno, magazzinaggio e logistica.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2023/84367 del 13/05/2023.
- Visto il parere favorevole per la matrice impatto acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 10123 del 26/05/2023, allegato in calce.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico - Rilevazioni di rumore in ambiente esterno" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/02/2023 dal Per. Ind. Elisabetta Turrini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/03/2023 al PG/2023/46802).

Pratica Sinadoc 12201/2023

Documento redatto in data 28/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 4595/2023
Fascicolo 2023/06.09.01/7

AUA N. 108
DITTA PLUS IMBALLAGGI Srl
Via Emilia n. 187
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 112/2023

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico e scarichi domestici per l'immobile della Ditta “PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL”, sito in Via Emilia n. 187 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 112/2023 – Registro n.ro 108/2023.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – *matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico* e scarichi domestici – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 07/03/2023 con prot. 3233, dalla Sig.ra Turrini Elisabetta, in qualità di consulente incaricato della Ditta “Plus Imballaggi Industriali Srl” avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Emilia n. 187, P.IVA 04000691206, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 187 con attività di realizzazione di imballaggi in legno;

Vista la nota prot. n. 4595 del 08/03/2022, con la quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il NULLA OSTA di conformità alla normativa vigente in materia emissioni acustiche espresso da ARPAE – Distretto Urbano in data 13/05/2023 prot. 84367/2023 SINADOC 2201/2023, pervenuto in data 15/05/2023 prot. 9249;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 187 e risulta identificato catastalmente al F. 28 Map. 119 Sub 23

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “*ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- *l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*
- *il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);*

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n. 187 nel quale ha sede la Ditta “ “Plus Imballaggi Industriali Srl” esercente attività di produzione di sdi realizzazione di imballaggi in legno, in merito alla matrice *emissioni in atmosfera - impatto acustico - scarichi domestici in pubblica fognatura.*

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli scarichi in Pubblica Fognatura dovranno avvenire nel rispetto Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare, nonché ogni variazione prevista dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell’atto autorizzativo stesso;
- sia rispettato il parere di Arpae – Distretto Urbano del 13/05/2023 prot. 84367/2023 SINADOC 2201/2023, pervenuto in data 15/05/2023 prot. 9249;
- l’inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**
dott.ssa Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- “Rilevazione di rumore in ambiente esterno” pervenuto in data 16/03/2022 prot. 5268;
- parere di Arpae – Distretto Urbano del 13/05/2023 prot. 84367/2023 SINADOC 2201/2023, pervenuto in data 15/05/2023 prot. 9249; ;



SINADOC n. 2201/2023

Pratica SUAP 112/2023

Unione dei Comuni

Savena- Idice

SUAP ASSOCIATO

c.a.

Arch. Germana Pozzi

Arch. Francesca Fazzini

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Comune di Ozzano dell'Emilia

comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Arpae SAC

Unità AUA ed acque reflue

c.a.

Elisabetta Grazioso

Oggetto: Richiesta di AUA ditta PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.r.l. via Piave 1 - Ozzano dell'Emilia. Valutazione documento "Rilevazioni di rumore in ambiente esterno" redatto dallo studio associato Controlli Ambientali in data 30/01/2023.

1. premessa

Nel documento viene effettuata una valutazione dell'impatto acustico generato dalla ditta PLUS IMBALLAGGI S.r.l. sita in via Piave 1, Ozzano dell'Emilia. L'attività della ditta consiste nel progettare e realizzare imballaggi industriali in legno. L'assemblaggio avviene utilizzando chiodatrici ed avvitatori pneumatici. La movimentazione del materiale ed il carico e scarico degli autocarri avviene mediante carrello elevatore elettrico.

2. inquadramento acustico

L'area interessata dalla presenza del nuovo impianto è stata assegnata dal piano di classificazione acustica alla classe IV.

3. sorgenti sonore

Nel documento progettuale, viene dichiarato che il clima acustico è caratterizzato principalmente dal traffico veicolare lungo la via Emilia e marginalmente dalle lavorazioni effettuate dalle aziende presenti nella zona. La sorgente sonora acusticamente più rilevante dell'attività in oggetto è individuata nell'impianto di aspirazione e filtrazione a maniche (E1), installato esternamente al fabbricato sul lato Sud.

4. ricettori

Il ricettore sensibile più vicino allo stabilimento in oggetto è ubicato ad una distanza di 100 metri (è PHI HOTEL Emilia in via dei Billi 2).

5. valutazione limiti di immissione

Sono stati effettuati rilievi fonometrici su n°4 postazioni ai confini della ditta PLUS IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.r.l.. Nel documento progettuale viene dichiarato che durante l'effettuazione delle misure, l'azienda ha seguito il normale ciclo di produzione con tutti i macchinari in funzione e l'impianto di aspirazione acceso, effettuando le lavorazioni tipiche dell'attività.

I rilievi di rumore residuo sono stati effettuati durante l'interruzione dell'attività per la pausa pranzo.



Punto di misura	ora	durata	Leq
confine SUD ambientale	10	15'	63,8
confine SUD residuo	13,10	15'	64,1
confine OVEST ambientale	10,20	15'	59,0
confine EST ambientale	10,40	15'	56,0
confine NORD ambientale	11,00	15'	50,5

La valutazione del livello differenziale è stata effettuata misurando il livello di pressione sonora ambientale e residuo nello stesso punto sul confine SUD.

I valori evidenziano la conformità ai limiti di immissione assoluti (il TCA precisa che il contributo energetico prevalente è dovuto al traffico veicolare) e differenziali.

6. giudizio

La valutazione eseguita dai TCA evidenzia la compatibilità acustica dell'attività con i limiti definiti dalla normativa.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Roberto.Riberti.

*Il Responsabile del Distretto Urbano
(Dott.ssa Paola Silingardi)*

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.